



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 luglio 2014  
(OR. en)

5520/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0194 (COD)**

---

---

**ECOFIN 49  
UEM 12  
STATIS 73  
COMER 166**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 giugno 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 379 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 379 final.

---

All.: COM(2014) 379 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 26.6.2014  
COM(2014) 379 final

2014/0194 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) opera una distinzione tra i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo specifico, come stabilito nell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze di esecuzione conferite alla Commissione quando sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come stabilito nell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

In vista dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>, la Commissione si è impegnata<sup>2</sup> a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale è quello di cancellare tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo entro la fine della settima legislatura del Parlamento europeo (giugno 2014).

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero<sup>3</sup> con le nuove norme del TFUE, le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal suddetto regolamento vanno garantite dalle competenze di esecuzione conferite alla Commissione di adottare atti delegati o di esecuzione.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Sono stati consultati il *Directors meeting for macroeconomic statistics* (DMES), il gruppo di lavoro sulla bilancia dei pagamenti e il comitato della bilancia dei pagamenti.

Non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'obiettivo della presente proposta consiste nel modificare il regolamento n. 184/2005 al fine di allinearli al nuovo contesto istituzionale.

---

<sup>1</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>2</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

<sup>3</sup> GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.

In particolare si tratta di individuare i poteri di cui dispone la Commissione e di determinare la procedura adeguata per attuare i provvedimenti in base a tali poteri.

Si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, occorre aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni dei flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando occorre aggiornare le definizioni di cui all'allegato II.

Sono inoltre necessarie condizioni uniformi per dare attuazione al regolamento (CE) n. 184/2005 in merito alla relazione sulla qualità. Si propone pertanto di conferire alla Commissione le competenze di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 al fine di adottare standard di qualità comuni e di armonizzare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

- **Razionalizzazione del sistema statistico europeo**

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee<sup>4</sup> definisce il sistema statistico europeo (SSE) come una partnership tra l'autorità statistica dell'Unione, ossia la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, è considerato il comitato-ombrello in seno all'SSE e assiste la Commissione nell'esercitare le sue competenze di esecuzione in alcuni ambiti statistici. Tra questi ultimi non figurano la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti esteri diretti.

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005 il comitato della bilancia dei pagamenti (comitato BdP) assiste la Commissione in tali ambiti.

Al fine di migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno dell'SSE la Commissione propone di ristrutturare il sistema, dandogli una forma piramidale e ponendo il comitato del sistema statistico europeo al suo vertice quale organismo strategico principale. Un aspetto di tale razionalizzazione è rappresentato dal fatto di accentrare nel comitato SSE le competenze in tema di procedure di comitato. Nel febbraio 2012<sup>5</sup> il comitato SSE ha approvato tale nuova impostazione.

Si propone di conseguenza di modificare il regolamento (CE) n. 184/2005 sostituendo i rinvii al comitato BdP con i rinvii al comitato SSE.

- **Basi giuridiche**

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>4</sup> GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164.

<sup>5</sup> Dodicesima riunione del comitato SSE del 12 febbraio 2012.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

#### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

Nessuno.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un argomento di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito "il trattato") i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dovrebbero essere conformati alle disposizioni degli articoli 290 e 291 di tale trattato.
- (2) In vista dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011<sup>6</sup>, la Commissione si è impegnata<sup>7</sup> a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
- (3) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di alcuni atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e delle unità rispondenti.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>7</sup> GU L 55, del 28.2.2011, pag. 19.

- (4) Il regolamento (CE) n. 184/2005<sup>8</sup> relativo alla bilancia dei pagamenti (BdP), agli scambi internazionali di servizi (SIS) e agli investimenti diretti all'estero (IDE) fa riferimento alla procedura di regolamento con controllo e andrebbe pertanto sottoposto a revisione alla luce dei criteri stabiliti nel trattato.
- (5) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 184/2005 alle nuove prescrizioni del trattato, dovrebbero essere garantite le competenze di esecuzione di cui la Commissione attualmente dispone conferendo alla Commissione le competenze necessarie per adottare atti delegati e di esecuzione.
- (6) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni dei flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando vanno aggiornate le definizioni di cui all'allegato II.
- (7) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare ed elaborare gli atti delegati è opportuno che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (8) Per garantire l'uniformità delle condizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare norme di qualità comuni e di armonizzare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005 il comitato della bilancia dei pagamenti (comitato BdP) fornisce consigli e assistenza alla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione.
- (10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009<sup>9</sup>, un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione.
- (11) A questo fine si rende necessario modificare il regolamento (CE) n. 184/2005, procedendo a sostituire i rimandi al comitato BdP con un rimando al comitato del sistema statistico europeo.
- (12) La fattiva cooperazione in atto tra banche centrali nazionali e gli istituti nazionali di statistica, da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea, dall'altro, costituisce

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie relative alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

un approccio positivo che andrebbe mantenuto e sviluppato ulteriormente al fine di migliorare l'armonizzazione globale e la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti, delle statistiche finanziarie, delle statistiche di finanza pubblica, delle statistiche macroeconomiche e dei conti nazionali. Le banche centrali nazionali continuerebbero a collaborare attivamente all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di BdP, SIS e IDE attraverso la loro partecipazione al gruppo di esperti della Commissione responsabile per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero. L'*European Statistical Forum*, istituito tramite un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali<sup>10</sup>, firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento della cooperazione strategica tra SSE e SEBC.

(13) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di provvedimenti avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 184/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 184/2005 è così modificato:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, occorre aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando occorre aggiornare le definizioni di cui all'allegato II."

2) L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, tenendo conto delle implicazioni per quanto riguarda i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e dei cambiamenti importanti in fatto di rilevazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

La qualità dei dati trasmessi è valutata dalla Commissione in base alle relazioni sulla qualità e in collaborazione con il comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo."

---

<sup>10</sup> [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY\\_PUBLIC/MOU\\_ESS\\_ESCB/EN/MOU\\_ESS\\_ESCB-EN.PDF](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF)

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

**Esercizio dei poteri delegati**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [*Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation*].

4. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11*

*Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (\*). Esso è un comitato a termini del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(\*\*).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(\*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(\*\*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 184/2005 le quali siano state avviate ma non siano state concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*